Risposta Ministero

Con riferimento alla Lettera-Circolare P810/4101 sott. 72 C1 (21), del 2 agosto 2000, si trasmettono, in allegato, le note di chiarimento (prive degli estremi dei destinatari) predisposte negli ultimi mesi da questo Ispettorato sulla base dei quesiti formulati sia dagli Uffici periferici del C.N.VV.F. che da Enti, Associazioni e privati, e ritenute di interesse generale per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

Nota ministeriale 1° febbraio 2001 prot. n. P89/4109 sott. 44/C.2

Oggetto: Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti - Obblighi connessi con la prevenzione incendi - Risposta a quesito.

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto, si conferma che, ai sensi del punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" ad essi attribuito.

Per quest'ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n. 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.

Nota ministeriale 2 maggio 2001 prot. n. P15/4139 sott. 6/II R (15)

Oggetto: Sicurezza degli impianti sportivi.

In relazione alla richiesta di chiarimenti sul decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare sul disposto dell'art. 19 relativo alla gestione della sicurezza, si fa presente quanto segue.

L'elemento di maggior interesse dell'art. 19 è rappresentato dall'individuazione nel titolare dell'impianto o complesso sportivo, del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza che con locuzione ormai di uso corrente viene definito "gestore della sicurezza".

Detta figura deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e pertanto costituisce presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell'impianto sportivo, come peraltro precisa la norma attraverso il termine "mantenimento": per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Pertanto per titolare dell'impianto deve intendersi il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d'uso.

In particolare il titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Il concessionario d'uso è viceversa colui che organizza l'attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto medesimo ed in tale veste:

- assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
- provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- ha la responsabilità connessa con lo svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso;
- adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Nota ministeriale 25 maggio 2001 prot. n. P622-638/4109 sott. 44/C.6

Oggetto: Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto.

Con riferimento al quesito inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.